

STATUTO

CAPO I COSTITUZIONE

Il Sindacato dei Dirigenti di Aziende Industriali per la Provincia di Bologna, denominato Federmanager, è stato costituito con atto in data 28 ottobre 1945 a rogito Notaio dott. Edoardo Pilati di Bologna, Rep. n° 18865.

CAPO II DEFINIZIONE E SCOPI

Art. 1 - Federmanager Bologna (di seguito denominata «Associazione») con sede legale e operativa nell'ambito della provincia di Bologna è l'organizzazione sindacale di riferimento per tutti i Dirigenti di Aziende produttrici di beni e/o servizi o esercenti attività ausiliarie, nonché Quadri, collaboratori ad elevata qualificazione e consulenti, facenti capo a settori merceologici diversi.

L'Associazione aderisce a Federmanager Nazionale ed a Federmanager Emilia Romagna.

Le regole associative sono oggetto di apposito Regolamento, che viene approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 – L'Associazione è apertita, aconfessionale e senza fini di lucro. Essa è retta dal presente Statuto, che ciascun iscritto o aderente ha l'obbligo di osservare, ottemperando alle relative norme regolamentari, nonché alle deliberazioni degli Organi Associativi.

Art. 3 – L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a) mettere a disposizione della collettività una categoria di manager consapevoli dei propri doveri e diritti, delle proprie responsabilità in seno al mondo del lavoro e nei riguardi dell'impresa, intesa come patrimonio comune delle diverse forze in essa operanti per il suo sviluppo, e della necessità di apportare il proprio contributo in seno a tutti gli altri settori della società, anche mediante la partecipazione alle pubbliche responsabilità politiche, tecniche e amministrative;
- b) rappresentare, difendere e tutelare gli interessi generali dei Soci nella contrattazione a livello aziendale, territoriale o individuale, nella stipulazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di competenza e nelle materie previdenziali, assistenziali o comunque in generale riferibili alla professionalità dei Soci, nei confronti delle Aziende e delle loro Associazioni rappresentative, oltre che di ogni Autorità e Organizzazione istituzionale preposta a tali temi. Si propone altresì di rappresentare, difendere e tutelare gli interessi particolari dei Soci, ove questi vengano lesi nella loro veste professionale ed umana, a seguito di esplicito mandato degli interessati;
- c) consigliare e assistere i Soci nelle controversie individuali e collettive che eventualmente sorgessero, durante o in conseguenza dei rapporti professionali o di altre situazioni comunque riconducibili alla loro attività o al loro ruolo;
- d) curare l'assistenza morale e, compatibilmente con i mezzi di cui dispone, quella materiale dei Soci, favorendo anche iniziative a carattere cooperativo ed attività di supporto e solidarietà rivolte ad altre Associazioni territoriali, sia nazionali che internazionali, impegnate nel sociale;
- e) promuovere e attuare, favorendo la collaborazione fra i Soci, qualsiasi iniziativa a carattere tecnico, formativo e culturale tendente alla valorizzazione e al perfezionamento della funzione manageriale, all'incremento e al miglioramento della produzione industriale e dei servizi, nonché lo studio e la risoluzione di problemi di comune interesse fra i Soci, ivi compresa l'attività di comunicazione, di rappresentanza esterna e di ricollocamento dei soci inoccupati ;
- f) promuovere iniziative culturali, ricreative e sportive atte al più sano impiego del tempo libero e a favorire un migliore rapporto umano e di conoscenza fra i Soci e le loro famiglie;
- g) promuovere e diffondere, anche attraverso la stipulazione di accordi di partnership e convenzioni, servizi di utilità professionale e personale a beneficio dei propri Soci, a condizioni di mercato particolarmente favorevoli;
- h) favorire e promuovere rapporti con altre Organizzazioni nazionali che perseguono analoghi scopi in altri settori dell'attività economica o sociale.

L'Associazione, strumentalmente e limitatamente alla realizzazione degli scopi sociali, può compiere tutti gli atti ed

operazioni necessarie o utili per l'attuazione di detti scopi, e così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività, compiere ogni tipo di operazioni commerciali ed industriali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie e bancarie; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; parimenti concedere fideiussioni, avalli e garanzie personali o reali anche a favore di terzi; assumere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altri enti, associazioni, società, imprese, soggetti giuridici di ogni genere, costituiti o costituendi; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; compiere ogni altro atto o operazione necessario o utile alla realizzazione degli scopi sociali.

Con espressa esclusione delle attività comunque precluse o riservate ai sensi della legislazione tempo per tempo vigente.

CAPO III

SOCI

Art. 4– All'Associazione possono iscriversi coloro che in aziende esercenti un'attività diretta alla produzione di beni e/o servizi o esercenti altre attività a carattere imprenditoriale hanno o hanno avuto mansioni o incarichi ad elevato contenuto professionale, con particolare riferimento a rapporti di lavoro subordinato con qualifica di Dirigente. Possono inoltre iscriversi, nei modi e nelle forme definiti dal Consiglio Direttivo, anche coloro che hanno o hanno avuto inquadramento come Quadro oppure che svolgono o hanno svolto attività consulenziale ad alto contenuto professionale e con elevata autonomia gestionale ed operativa.

E' causa di non iscrivibilità all'Associazione l'essere iscritti ad altri Sindacati o Associazioni di lavoratori, solo se concorrenti con l'Associazione, o comunque svolgere attività contrarie agli scopi della Federazione.

Coloro che continuano, con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, un'attività operativa continuativa, pur essendo titolari di pensione, sono considerati in servizio a tutti gli effetti, fatte salve le diverse disposizioni che dovesse emettere il Consiglio Direttivo in materia di servizi erogati e quantificazione del contributo associativo.

Art. 5 - Per l'ammissione a Socio, il candidato dovrà presentare domanda scritta all'Associazione, anche attraverso l'utilizzo dei supporti informatici, secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulle domande di ammissione. Contro l'eventuale rigetto della domanda di ammissione all'Associazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - L'iscrizione impegna il Socio a tutti gli effetti statutari per tutto l'anno solare di riferimento; l'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno se non vengono rassegnate le dimissioni, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure attraverso comunicazione via posta elettronica da cui si abbia possibilità di verificare la data di inoltro.

Art. 8 - Costituiscono causa di cessazione di appartenenza all'Associazione:

- a) le dimissioni, le quali non esonerano il Socio dagli impegni assunti ai termini dell'articolo precedente e che devono essere comunicate in forma scritta;
- b) la radiazione, deliberata per gravi motivi morali o disciplinari dal Consiglio Direttivo. Contro tale deliberazione il Socio ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri, sempre con richiesta scritta e debitamente motivata;
- c) l'inosservanza degli obblighi derivante dal presente Statuto e, in particolare, la morosità per un periodo superiore a 1 anno.

La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.

La posizione associativa è strettamente personale ed intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell'Associazione aderente e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio o di suoi diritti e obblighi a terzi.

Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell'Associazione aderente in altre strutture, di scissione anche parziale della stessa, di conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica, fatta salva la semplice modifica della sua Ragione Sociale, e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva della Associazione aderente.

CAPO IV

ORGANI DI FEDERMANAGER

Art. 9 - Sono Organi di Federmanager:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) due Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 - Tutte le cariche negli Organi dell'Associazione sindacale hanno la durata di 3 anni. I Consiglieri sono eleggibili per massimo quattro mandati consecutivi. Presidente, Vice Presidenti, Tesoriere sono eleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

Assemblea

Art. 11 - L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i Soci. Essa si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

Art. 12 - L'Assemblea ordinaria:

- a) determina l'indirizzo generale dell'Associazione e la sua politica sindacale;
- b) esprime pareri, formula voti e delibera sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- c) approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione
- d) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.
- e) autorizza le operazioni ordinarie o straordinarie sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- b) delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori;
- c) esprime pareri, formula voti e delibera sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 14 - L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria é convocata, con preavviso non inferiore a 15 gg. (eccezionalmente riducibili a non meno di 8 gg. allorché la convocazione rivesta, a giudizio del Consiglio Direttivo, carattere di urgenza), in forma scritta recante l'Ordine del Giorno:

- in via ordinaria, almeno una volta ogni anno entro il mese di giugno;
- in via straordinaria su convocazione motivata del Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta scritta almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Consiglio Direttivo

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri in ragione di uno ogni centocinquanta iscritti, o frazione, risultanti al momento dell'invio delle schede elettorali

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione dovrà essere costituito in modo che i relativi componenti siano ripartiti tra Dirigenti in servizio e pensionati in misura proporzionale alla situazione associativa e tale da assicurare ai Dirigenti in servizio la metà più uno dei posti.

Art. 16 – Al Consiglio Direttivo, quale organo amministrativo dell'Associazione, competono tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria senza eccezione alcuna, salvo quanto eventualmente riservato in modo inderogabile dalla legge e/o dallo statuto tempo per tempo vigente all'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge il Presidente, i due Vice Presidenti, fra cui il Vicario, scelti tra i componenti il Consiglio stesso, con voto a scrutinio segreto;
- b) elegge il Tesoriere ed il Segretario, scelti tra i componenti il Consiglio stesso, tra i Soci o tra i componenti la struttura operativa dell'Associazione;
- c) promuove e attua le iniziative e i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto;
- d) provvede ad adeguare le norme del presente Statuto a quelle nazionali quando queste vengano modificate a livello di Statuto Federale o Confederale e ne dà comunicazione ai Soci in sede di Assemblea;
- e) attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- f) approva i bilanci preventivo, consuntivo e la nota integrativa da sottoporre all'Assemblea;
- g) decide in merito ai ricorsi presentati dai Soci e nei casi previsti dai precedenti artt. 6) e 8);
- h) sottopone all'approvazione dell'Assemblea eventuali proposte di modifiche allo Statuto;
- i) esercita in casi di urgenza i poteri dell'Assemblea con riserva di ratifica da parte di questa entro 60 gg.;
- l) determina la misura dei contributi integrativi rispetto alla contribuzione fissata dalla Federazione nazionale
- m) procede alla sostituzione di membri che per qualsivoglia ragione abbiano cessato di far parte di esso, secondo l'ordine di precedenza fra i non eletti e nel rispetto della proporzionale tra dirigenti in servizio e pensionati;
- n) ha facoltà di indire "referendum", per i motivi e con le modalità che esso stesso stabilirà di volta in volta;
- o) ha facoltà di delegare a propri componenti, su proposta del Presidente e in sua sostituzione, attribuzioni di rappresentanza esterna dell'Associazione, definendone altresì modalità e durata;
- p) nomina i delegati alle Assemblee di Federmanager Emilia Romagna e i rappresentanti dell'Associazione negli enti e organismi nazionali, nel rispetto delle norme previste in merito dai rispettivi Statuti.
- q) definisce, approva e all'occorrenza modifica l'apposito Regolamento che dà attuazione allo Statuto e fissa le regole associative.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi (tre mesi, nel caso fossero compresi nel periodo i mesi di agosto e dicembre) per iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni sono valide quando, all'inizio della seduta, risulti presente almeno la metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti. Le convocazioni del Consiglio Direttivo possono essere inviate a mezzo posta elettronica e possono essere riportate nel sito internet dell'Associazione o esposte in bacheca. Queste operazioni vanno esaurite almeno sette giorni prima della data della riunione.

Presidente

Art. 18 - Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e assicura l'attuazione delle decisioni prese da detti Organi.

È responsabile della politica economica e finanziaria dell'Associazione e sovrintende, coadiuvato dal Responsabile della struttura, alla attività operativa della stessa.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente Vicario o, in assenza di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente. In concomitante assenza sia del Presidente che dei Vice Presidenti, in via straordinaria, le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano per età.

Il Presidente cessa dalla carica, oltre che per dimissioni volontarie, per la perdita della qualità di Socio dell'Associazione o per venire meno dei requisiti statutari, anche a seguito di una richiesta motivata di dimissioni, approvata, a scrutinio segreto, dalla maggioranza dei Consiglieri in carica. Contro tale decisione il Presidente può ricorrere al Collegio dei Provirati.

Vice Presidenti

Art. 19 - I Vice Presidenti vengono eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento, su proposta del Presidente ivi compresa l'indicazione del Vice Presidente Vicario.

I Vice Presidenti supportano il Presidente per le attività gestionali e per le funzioni istituzionali, su deleghe specifiche dello stesso.

Rappresentanza

Art. 20 – La rappresentanza legale dell'Associazione, sia attiva che passiva, di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi Tribunale o Giurisdizione, compresa la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti e gli Uffici e Commissioni Tributarie, spetta:

- al Presidente dell'Associazione;

- in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice Presidente Vicario, o in assenza di quest'ultimo, all'altro Vice Presidente; in concomitante assenza sia del Presidente che dei Vice Presidenti, in via straordinaria, al Consigliere anziano per età; in tutti questi casi di rappresentanza vicaria, la dichiarazione di sussistenza dei presupposti da parte dei medesimi è condizione sufficiente per i terzi per considerare a tutti gli effetti di legge tali soggetti legali rappresentanti dell'Associazione senza che ai terzi medesimi possa essere richiesto o opposto a qualsiasi titolo alcun ulteriore onere di verifica;

- ai Consiglieri Delegati nei limiti della delega loro conferita ai sensi dell'art. 16 lettera o) del presente Statuto.

Tesoriere

Art. 21 - Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria di Federmanager, in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea adottate in sede di approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo.

Per ciascun anno solare compila il Bilancio consuntivo dell'anno decorso e lo presenta al Presidente ed al Collegio dei Revisori dei Conti per la successiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Provvede altresì, in conformità alle direttive del Presidente, a predisporre il Bilancio preventivo per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere, qualora non componente il Consiglio Direttivo, ha diritto a presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Segretario

Art. 22 - Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e supporta il Consiglio stesso e gli altri Organi dell'Associazione nelle attività istituzionali.

Il Segretario esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi ed i programmi deliberati, alle dirette dipendenze del Presidente.

Partecipa, senza voto deliberativo, alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, curando la compilazione dei relativi verbali, ove non altrimenti disposto.

È nominato tra i membri del Consiglio, tra i Soci o tra i componenti la struttura operativa dell'Associazione.

Il Segretario, qualora non componente il Consiglio Direttivo, ha diritto a presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 23 - L'Assemblea nomina fra i Soci, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio Direttivo e con lo stesso metodo di votazione previsto per questo Organo, il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri Effettivi e due Supplenti, con il compito di sorvegliare la gestione amministrativa e la correttezza dei bilanci dell'Associazione e presiedere a tutte le operazioni di voto o rinnovo cariche.

I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori nominano, al loro interno, il Presidente del Collegio, scelto fra gli Effettivi, che curerà la rappresentanza e l'organizzazione del Collegio.

Essi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Collegio dei Proviviri

Art. 24 - L'Assemblea nomina fra i Soci, in concomitanza col rinnovo degli Organi e con lo stesso sistema di votazione, il Collegio dei Proviviri, costituito da tre membri Effettivi e due Supplenti, con i compiti di regolare i conflitti di competenza tra gli Organi, esaminare e definire ricorsi sui casi previsti dagli articoli precedenti.

I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è autonomo e indipendente e il suo operato insindacabile.

I Proviviri nominano al loro interno un Presidente, scelto fra gli Effettivi, che cura la rappresentanza e l'organizzazione del Collegio.

Il Collegio decide sui ricorsi degli Associati e su ogni controversia dovesse insorgere nell'ambito dell'Associazione.

Le decisioni del Collegio saranno comunicate al Consiglio Direttivo, agli Organi eventualmente interessati e ai ricorrenti (a questi ultimi a mezzo raccomandata).

I componenti del Collegio hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

CAPO V

MODIFICHE, SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 25 – Eventuali modifiche al presente Statuto Sociale dovranno essere deliberate in Assemblea Straordinaria con la maggioranza qualificata dei due terzi degli Associati presenti.

Art. 26 - Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire solo se almeno la metà più uno dei Soci iscritti lo delibera in Assemblea straordinaria, appositamente convocata.

Nel caso in cui l'Assemblea straordinaria, come sopra convocata, non risultasse validamente costituita per deliberare, il Consiglio Direttivo in carica ha facoltà di indire entro un mese una seconda Assemblea straordinaria per "referendum" la quale potrà deliberare lo scioglimento dell'Associazione con il concorso di almeno la metà più uno degli iscritti e il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti pervenuti. L'Assemblea nominerà in tal caso uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il suo Patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 - Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto vige lo Statuto di FEDERMANAGER Nazionale o le disposizioni del Codice Civile che regolano la materia delle Associazioni non riconosciute e senza personalità giuridica (art. 38 c.c.).

NORMA TRANSITORIA

Art. 28 - Il presente Statuto, con le modifiche approvate dall'Assemblea Straordinaria del 24 Febbraio 2010, entra in vigore da tale data e decadono tutte le precedenti norme statutarie.